

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIOVINI CECILIA, D'ALEMA, FABBRI SERONI ADRIANA, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BERLINGUER GIOVANNI, BIANCHI ALFREDO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, DI GIOIA, LA BELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MENDOLA GIUSEPPA, MENICHINO, RIGA GRAZIA, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TALASSI GIORGI RENATA, TRIVA, VAGLI ROSALIA, SANDOMENICO, VENTUROLI**

*Presentata il 3 dicembre 1974*

**Adeguamento dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo rispondere alle richieste pressanti rivolte al legislatore ed al Governo affinché, adeguando le leggi vigenti alle mutate condizioni economiche del paese, non si pregiudichi con il trascorrere degli anni la loro validità.

Già dallo scorso anno le regioni, le organizzazioni sindacali e femminili, le forze politiche di sinistra resero esplicita la richiesta che si addivenisse per la legge n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, ad alcune modifiche, una di natura economica elevando il contributo devo-

luto ai comuni, *una tantum* per costruzione e gestione, sino a coprire la lievitazione dei costi avvenuta dall'approvazione della legge ad oggi, altre di natura procedurale al fine di accelerare la trasmissione dei fondi alle regioni a febbraio di ogni anno in un unico versamento, si da permettere alle regioni di procedere alle elaborazioni dei piani regionali e quindi alla distribuzione ai comuni.

Queste proposte erano scaturite da un esame attento dei rapporti anomali instaurati fra Stato e regione nei primi tre anni dell'applicazione della legge, caratterizzati, in un primo tempo dalla pratica del « rinvio » delle leggi regionali, in applicazione alla legge

n. 1044, successivamente dalla ingerenza dello Stato nelle programmazioni regionali ed il congelamento dei fondi a « residuo passivo » nel bilancio del Ministero della sanità che nello stato di previsione per il 1975 raggiungono la cifra di 43 miliardi e 300 milioni. Si è aggiunta successivamente la rinuncia del Governo ad esercitare un controllo sulle evasioni da parte degli enti previdenziali quali finanziatori, assieme allo Stato, del piano quinquennale in questione. Tutto ciò ha determinato un serio ritardo nella realizzazione di questo servizio da tutti ritenuto importante per lo sviluppo psico-fisico del bambino e per la famiglia, che avrebbe viceversa rappresentato una prima risposta positiva a quanti hanno riconosciuto l'esigenza di organici interventi per una politica verso la famiglia.

Onorevoli colleghi, con l'articolo 1, a decorrere dall'anno in corso, intendiamo elevare il contributo ai comuni *una tantum* per la spesa di costruzione da 40 a 80 milioni, e da 20 a 40 milioni quello relativo alle spese di gestione. Con l'articolo 6, intendiamo favorire il comune nella costruzione dell'asilo-nido medesimo rispondendo così alla gravità della finanza degli enti locali, attraverso l'accesso dei comuni alla Cassa depositi e pre-

stiti per la quota necessaria alla copertura totale di spesa.

Con gli articoli 2-3-4 procediamo ad unificare in uscita alle regioni, a febbraio di ogni anno, le fonti di finanziamento della legge, quella diretta dello Stato e quella derivante dai contributi previdenziali, determinati annualmente nell'apposito capitolo di previsione delle spese del Ministero della sanità sulla base del monte salari sottoposto a disciplina previdenziale accertato nell'anno precedente, così da permettere alle regioni di predisporre ed inviare, per conoscenza, al Ministero della sanità i piani regionali.

Regolamentiamo infine la copertura finanziaria alla presente proposta di legge che intendiamo di competenza esclusiva dello Stato, evitando di elevare, per i prossimi 3 anni, le quote già oggi a carico dei datori di lavoro per la legge n. 1044.

Onorevoli colleghi, l'impegno finanziario richiesto riteniamo non possa rappresentare un onere insormontabile all'approvazione della presente proposta di legge, viceversa il suo accoglimento risponderebbe ad una domanda crescente che viene dal paese e si inserirebbe nella linea tanto auspicata della priorità dei consumi pubblici rispetto a quelli privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dall'anno 1974 i contributi di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono aumentati a 80 milioni, *una tantum* per le spese relative alla costruzione, impianto, arredamento dell'asilo-nido, e a 40 milioni quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo medesimo.

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, viene così modificato: « Il fondo comprensivo del contributo a carico dello Stato e dei contributi di cui all'articolo 8 viene ripartito dal Ministero della sanità alle regioni entro il mese di febbraio di ogni anno ».

### ART. 3.

L'articolo 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è così modificato: « Il piano regionale è trasmesso, per conoscenza, al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno ».

### ART. 4.

All'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, aggiungere il seguente comma: « le previsioni di entrata dei contributi di cui all'articolo 8 ai fini delle determinazioni dell'importo complessivo da stanziare nell'apposito capitolo di previsione della spesa del Ministero della sanità, sarà determinato annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla disciplina previdenziale degli enti di cui all'articolo 8, accertato nell'anno precedente ».

### ART. 5.

L'articolo 9, lettera b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, viene così modificato: « Da un contributo a carico dello Stato per

complessivi 181 miliardi, in ragione di 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 47 miliardi per l'anno 1974, 53 miliardi per l'anno 1975, 59 miliardi per l'anno 1976 ».

ART. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui per la costruzione, impianto e arredamento dell'asilo-nido per la quota non coperta dal contributo statale. I mutui di cui sopra sono somministrati per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori e il rimanente al completamento degli stessi.

ART. 7.

All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, aggiungere la lettera c), « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1974 si provvede quanto a 15,67 miliardi con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3323 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo; quanto a 31,33 miliardi con riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.